

AVV. SARINA AMATA  
*Patrocinante in Cassazione*  
Via San Vincenzo n. 9 – 20123 Milano  
Tel. – Fax 02. 89423158  
PEC: sarina.amata@milano.pecavvocati.it

**TRIBUNALE DI MILANO**  
**SEZIONE LAVORO**  
**RICORSO**

Con contestuale istanza per la notifica ex art. 151 c.p.c.

Per **IACAMPO FABIO VINCENZO** (c.f.: [REDACTED]), nato a [REDACTED] il [REDACTED], residente in [REDACTED], in via [REDACTED] n. [REDACTED] elettivamente domiciliato in Milano, Via San Vincenzo n. 9, presso lo Studio dell'Avv. Sarina Amata (c.f.: [REDACTED]) che lo rappresenta e difende giusta procura apposta in foglio separato allegato al presente atto.

Il su nominato difensore dichiara, ad ogni effetto di legge, di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente causa al seguente numero di telefax 02. 89423158, ovvero all'indirizzo di p.e.c. sarina.amata@milano.pecavvocati.it.

- ricorrente -

**CONTRO**

**-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca)**, (c.f.: 80185250588 – PEC: uffgabinetto@postacert.istruzione.it estratta dal Registro PP.AA) - con sede in 00153 Roma al Viale Trastevere, 76/A, in persona del Ministro *pro-tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con sede in Milano, via Carlo Freguglia n. 1 –c.f.: 97021490152 - pec: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it estratta dal Registro PP.AA.

**-UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA** (c.f.: 97254200153 – PEC: drlo.contenzioso@postacert.istruzione.it estratta dal Registro PP.AA), con sede in Milano alla Via Polesine n. 13,



in persona del Dirigente *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con sede in Milano, via Carlo Freguglia n. 1 –c.f.:97021490152 – pec: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it estratta dal Registro PP.AA.

**-AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI MILANO,**  
(c.f.: 80099830152 – pec: uspmi.contenzioso@postacert.istruzione.it estratta dal Registro PP.AA) con sede in Milano, Via Soderini, n. 24, in persona del Dirigente *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con sede in Milano, via Carlo Freguglia n. 1 –c.f.:97021490152 – pec: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it estratta dal Registro PP.AA.

**-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MONTE AMIATA”** (c.f.: 97722520158- PEC: miic8gg00c@pec.istruzione.it estratta dal Registro IPA), con sede in 20089 Rozzano (MI), Via Lambro n. 92, in persona del Dirigente *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con sede in Milano, via Carlo Freguglia n. 1 – c.f.:97021490152 – pec: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it estratta dal Registro PP.AA.

-resistenti -

### **NONCHÉ EVENTUALMENTE CONTRO**

tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA della Provincia di Milano, profilo di collaboratore scolastico, valide per il triennio 2021/2024, e nella graduatoria provinciale permanente definitiva del personale ATA della Provincia di Milano, profilo di collaboratore scolastico, valida per a.s. 2022/2023, i quali potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso.

-controinteressati-

### **FATTO**

Il Sig. Iacampo Fabio Vincenzo presentava domanda di inserimento nelle Graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, per il



triennio 2018/2021 della provincia di Milano, per i profili professionali di Cuoco (CO) e Collaboratore Scolastico (CS).

Il titolo indicato per accedere ai profili di Cuoco e Collaboratore Scolastico era rappresentato dal Diploma di Qualifica Professionale di “Operatore dei Servizi della Ristorazione Settore Cucina”, conseguito da candidato esterno/privatista nell’a.s. 2011/2012, presso l’Istituto Paritario Voltaire di Napoli [**Doc. 1**].

Una volta inserito nella detta graduatoria, il ricorrente veniva individuato quale destinatario di contratti di lavoro a tempo determinato con profilo di collaboratore scolastico ed esattamente presso:

- l’Istituto Comprensivo I.C. “Via Pareto” di Milano - MIIC8C6006  
[**Doc. 2**]  
dal 10.10.2019 al 29.10.2019  
dal 30.10.2019 al 28.12.2019  
dal 29.12.2019 al 04.01.2019  
dal 05.01.2020 al 04.04.2020;
- Educandato Emanuela Setti Carraro dalla Chiesa di Milano - MIVE01000P [**Doc. 3**]  
dal 28.09.2020 al 31.08.2021.

L’Istituto Comprensivo “Via Pareto” di Milano, presso cui il Sig. Iacampo Fabio Vincenzo aveva stipulato il primo contratto di lavoro a tempo determinato, eseguiti i controlli previsti dall’art 7 del DM 640/2017, riguardanti il complesso delle situazioni dichiarate dall’aspirante supplente nel modello di domanda, con Decreto prot. 4500 del 11.11.2019 [**Doc. 4**] convalidava il punteggio attribuito nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3<sup>^</sup> fascia del personale ATA, valide per il triennio 2018/2021, relativamente al profilo di Cuoco e Collaboratore Scolastico.



Concluso il triennio 2018/2021, il Sig. Iacampo Fabio Vincenzo, ai sensi del DM 50/2021, in data 23.04.2021, inoltrava domanda m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.5441140.23-04-2021 [**Doc. 5**] di aggiornamento delle **graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA**, per il triennio 2021/2024, della Provincia di Milano, per i profili di Cuoco e Collaboratore Scolastico.

A seguito di detta graduatoria, il ricorrente veniva individuato quale destinatario del contratto di lavoro a tempo determinato, con profilo di Collaboratore Scolastico, presso l'Istituto Comprensivo Statale "Monte Amiata" di Rozzano (MI) - MIIC8GG00C- con durata annuale (dal 14.09.2021 al 31.08.2022) [**Doc. 6 e 6.1**].

In data 22 /06/2022, l'Istituto Comprensivo Statale "Monte Amiata", verificata la documentazione relativa alla valutazione dei titoli e dei servizi presentati dal ricorrente a supporto della posizione in graduatoria, decretava la convalida del punteggio allo stesso attribuito nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3<sup>a</sup> fascia del personale ATA, valide per il triennio 2021/2024, relativamente al profilo di Cuoco e Collaboratore Scolastico [**Doc. 7**].

In data 17/05/2022, maturati 24 mesi di servizio statale come Collaboratore Scolastico, il ricorrente inoltrava all'USR Lombardia – ATP di Milano la domanda m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7057912.17-05-2022.17-05-2022 [**Doc. 8**] di inserimento nella "*Graduatoria permanente ATA 24 mesi*" per l'anno scolastico 2022/2023.

In data 21/07/2022, l'Istituto Comprensivo Statale "Monte Amiata" di Rozzano, presso cui il ricorrente prestava servizio, con Decreto n. 108 [**Doc. 9**], disponeva il depennamento dalle graduatorie di III fascia di istituto per il profilo di collaboratore scolastico, per carenza di validità del titolo di accesso.



Più precisamente, il Dirigente dell'Istituto scolastico "Monte Amiata" contestava la validità del titolo di Qualifica Professionale conseguito dal ricorrente nell'a.s. 2011/2012 presso l'Istituto Paritario "Voltaire" di Napoli, poiché a dire dello stesso il citato Istituto aveva ottenuto la parità scolastica dall'USR Campania con Decreto 24/S2 del 28.07.2010 a decorrere dall'a.s. 2010/2011, con l'attivazione delle sole classi prime e gradualmente delle classi successive fino al completamento del corso[**Doc. 9**].

A seguito del depennamento disposto dal Dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale "Monte Amiata" di Rozzano, il ricorrente, inizialmente inserito nella Graduatoria Provinciale Permanente Provvisoria, pubblicata il 30 giugno 2022, Prot. n. 10726, dall'USR Lombardia – ATP di Milano, veniva per l'effetto escluso anche dalla Graduatoria Provinciale Permanente Definitiva del concorso per soli titoli per l'anno scolastico 2022/2023, approvata con decreto prot. 1871 del 27.07.2022 [**Doc. 10**].

\*\*\*

Il Ricorrente, con ricorso ex art. 700 c.p.c. ( R.G. 7195/2022) adiva il Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, per impugnare il Decreto di depennamento n. 108 del 21.07. 2022 emesso dal Dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale "Monte Amiata" di Rozzano e il Decreto prot. 1871 del 27.07.2022, emesso dall'USR Lombardia – ATP Milano di esclusione dalla Graduatoria Provinciale Permanente Definitiva ATA, a.s. 2022/2023 e chiedere:

- "1. previa declaratoria di nullità, annullamento e/o comunque disapplicazione del decreto n. 108 del 21.07.2022 emesso dall' Istituto Comprensivo "Monte Amiata" di Rozzano (MI) di esclusione dalle graduatorie di istituto di terza fascia ATA, triennio 2021/24, per il profilo di Collaboratore Scolastico e del decreto del 27.07.2022 emesso dall'USR Lombardia – ATP Milano di esclusione dalla graduatoria permanente ATA, a.s. 2022/2023, per il profilo di Collaboratore Scolastico;*
- 2. Accertare e dichiarare il diritto al reinserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto 3^ fascia ATA per il profilo di Collaboratore Scolastico,*



*triennio 2021/2024, in quanto munito di valido titolo di studio, con il riconoscimento dei punteggi spettanti per titoli di studio e di carriera nel rispetto delle tabelle di valutazione approvate con D.M. 50/2021;*

*3. Accertare e dichiarare il diritto all'inserimento nella graduatoria permanente (ATA 24 MESI) della provincia di Milano per l'a.s. 2022/2023, profilo di Collaboratore Scolastico;*

*4. Conseguentemente, per la condanna delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, al riconoscimento giuridico ad ogni effetto di legge del servizio espletato dal ricorrente come Collaboratore Scolastico;*

*5. emettere ogni consequenziale provvedimento a seguito dell'accoglimento delle domande;*

*6. condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze ... ”.*

Il procedimento cautelare *ante causam*, rubricato al n. R.G. 7195/2022, veniva assegnato al Giudice, Dott.ssa Rossella Chirieleison.

Il ricorso veniva rigettato con ordinanza n. cronol. 20695/2022 del 01 settembre 2022.

Avverso il detto provvedimento cautelare di rigetto il ricorrente presentava reclamo *ex art. 669-terdecies c.p.c.* Il procedimento di reclamo veniva rubricato al n. 7870/2022 R.G.L. e assegnato al Collegio (Dott. Riccardo Atanasio, Dott.ssa Chiara Colosimo e Dott.ssa Maria Grazia Florio).

Il reclamo veniva parimenti rigettato con Decreto n. cronol. 29602/2022 del 28/11/2022 RG n. 7870/2022.

\*\*\*

Il titolo di studio di “ Operatore dei Servizi della Ristorazione Settore Cucina” conseguito dal ricorrente, quale candidato esterno/privatista, presso l'Istituto paritario “Voltaire” di Napoli, nell'anno scolastico 2011/2012 [Doc. 1], è **valido** e ha **valore legale** come dimostrato dai seguenti

## MOTIVI

### -I-

**Validità e valore legale del titolo di studio posseduto dal ricorrente, conseguito presso l'Istituto “Voltaire” di Napoli, che per l'a.s.**



**2011/2012, godeva di parità scolastica - con riferimento all'indirizzo professionale servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera - in forza dei provvedimenti emessi dal MIUR- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.**

L'Istituto professionale "Voltaire" di Napoli – servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità alberghiera - veniva riconosciuto quale scuola paritaria con **Decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 24/S2 del 28/07/2010**, a decorrere dall'a.s. 2010/2011, con prescrizione di attivare, dal medesimo anno scolastico, la sola classe prima del corso di studio e, gradualmente, le classi successive fino al completamento del corso.

Il citato Decreto veniva impugnato davanti al Tar del Lazio, dall'Istituto "Voltaire" di Napoli, nella parte in cui non concedeva allo stesso la parità scolastica *ex* L. 62/2000 per tutte e cinque le classi di studio. Il TAR Lazio con sent. n. 1235/2011, accoglieva il ricorso.

In data 16/03/2011, l'USR Campania, in esecuzione della detta sentenza, emetteva un nuovo **Decreto, con prot. n. 506 del 02/05/2011**, a firma del Dirigente Dott.ssa Maria Teresa De Lisa, che modificava il sopra menzionato Decreto di parità n. 24/S2, del 28/07/2010, e riconosceva per il predetto corso di studi, a partire dall'anno scolastico 2010/2011, la parità scolastica per tutte le classi (classi I, II, III, IV e V) [**Doc.11**].

In data 12/07/2011, con la sentenza n. 4208/2011, il Consiglio di Stato, accoglieva l'appello proposto dal MIUR avverso la sentenza n. 1235/2011 del Tar Lazio e attestava il mantenimento del carattere di parità scolastica in capo all'Istituto "Voltaire" per le sole classi prime, con decorrenza dall'a.s. 2010/2011.

In data 15/09/2011, in esecuzione di tale sentenza, l'USR Campania, con apposito **Decreto**, a firma del Dirigente Dott.ssa Maria Teresa De Lisa,



riconosceva paritaria nell'anno scolastico 2011/2012 unicamente la classe prima e la classe seconda e, meramente private le altre classi eventualmente attivate (III – IV e V) [**Doc. 12**] .

In data 29/11/ 2011, tuttavia, l'USR Campania, nella persona del Dirigente Dott.ssa Maria Teresa De Lisa, ritenendo di dover ignorare il precedente Decreto del 15/09/2011, pure a firma Dott.ssa Maria Teresa De Lisa, con il **Provvedimento Prot. N. AOODRCA/14042/25/U**, considerava espressamente funzionanti in regime di parità le classi III, IV e V dell'Istituto Professionale “Voltaire” - indirizzo Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera [**Doc. 13**].

Il 15/03/ 2012, con ordinanza cautelare n. 964/2012, il Tar Lazio nell'ambito di un nuovo procedimento amministrativo con medesimo *petitum* - estinto poi per perenzione il 20 giugno 2018 - riconosceva all'Istituto “Voltaire” di Napoli lo *status* di scuola paritaria a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011, non solo per la classe prima, bensì per l'intero corso di studio.

Il 27/04/2012, l'USR Campania, con **Provvedimento Prot. n. AOODRCA/3305/U**, a firma del Dirigente Dott.ssa Maria Teresa De Lisa, disponeva “...per mero errore materiale, nella nota di quest'Ufficio, prot. n. AOODRCA/14042/25/U del 29/11/2011, sono state considerate funzionanti in regime di parità le classi III, IV e V dell'istituto professionale per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera “Voltaire” di Napoli, nonostante fosse stato notificato, precedentemente, a codesta gestione il decreto del 15 settembre 2011, ...Ciò premesso, in considerazione che l'anno scolastico corrente è in fase conclusiva ed al fine di salvaguardare gli interessi degli alunni frequentanti le classi **III, IV e V** del predetto corso di studio, le suddette classi, in via eccezionale e limitatamente al solo anno scolastico 2011/2012, sono da ritenersi paritarie” [**Doc. 14**].

Dal susseguirsi dei sopra menzionati Provvedimenti Dirigenziali dell'USR Campania e da ultimo del Provvedimento dell'USR Campania del 27/04/





2012 – **tutti a firma dello stesso Dirigente Dott.ssa Maria Teresa De Lisa** - ne deriva la pacifica validità e il valore legale dei titoli conseguiti presso l'Istituto Voltaire di Napoli nell'anno scolastico 2011/2012, anno in cui il Voltaire godeva di parità scolastica per l'intero corso di studio e non solo per la classe I e II.

Infatti, con l'ultimo Provvedimento del 27/04/2012, adottato a conclusione della vicenda concernente la parità dell'Istituto "Voltaire" di Napoli nell'anno scolastico di interesse, l'USR Campania, pur constatando a suo dire la presenza di un "*mero errore materiale*" nel precedente provvedimento del 29/11/2011 [**Doc.13**], non è intervenuto, pur avendone il potere, per correggerlo, ma ne ha confermato il contenuto, seppure in via eccezionale, nel dichiarato fine di tutelare l'affidamento generato negli studenti.

In tal modo, l'USR Campania ha consapevolmente consentito il regolare svolgimento degli esami nell'anno scolastico 2011/2012 presso l'Istituto "Voltaire" di Napoli.

In ogni caso, è evidente che l'Amministrazione, con il detto Provvedimento del 27/04/2012, ha considerato norma derogabile e non imperativa l'art. 1 comma 4 lett. f) della legge n. 62/2000<sup>1</sup>, tutelando persino gli interessi degli studenti dell'Istituto "Voltaire" che non avrebbero sostenuto gli esami nell'anno scolastico 2011/2012 - come gli studenti della classe IV il cui esame conclusivo si sarebbe inevitabilmente svolto nel successivo a.s. 2012/2013 (V. sul punto Trib. Mi – sez. lavoro, ordinanza n. cronol. 7358/2023 del 15 marzo 2023- Relatore Dott. Nicola Di Leo).

Tra l'altro, preme precisare che il Decreto del 15 settembre 2011, che dava esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4208/2011, nulla ha previsto in merito agli esami svolti nelle more della vicenda giudiziaria a conclusione dell'anno scolastico 2010/2011, presso l'Istituto Voltaire di

---

<sup>1</sup>L'art. 1 comma 4 lett. f) della legge n. 62/2000 (Norme per la parità scolastica e disposizione sul diritto allo studio e all'istruzione) prevede, fra i requisiti necessari ai fini del riconoscimento della parità degli istituti scolastici, "*l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe*".



Napoli (Trib. Mi – sez. lavoro, ordinanza n. cronol. 7358/2023 del 15 marzo 2023- Relatore Dott. Nicola Di Leo) con evidente intenzione di riconoscere la validità.

Ne deriva, come già detto, che con il Provvedimento del 27 aprile 2012 [Doc. 14], l'Amministrazione non solo autorizzava gli esami presso la scuola in questione nell'anno scolastico in corso (2011/2012- anno in cui il ricorrente ha sostenuto gli esami in questione) ma addirittura di fatto confermava la volontà di ritenere validi anche gli esami sostenuti nel precedente anno scolastico (2010/2011) come anche nel successivo anno scolastico (2012/2013).

L'Amministrazione, con il detto Provvedimento del 27 aprile 2012, inequivocabilmente risolve in via definitiva la questione sulla parità scolastica che ci occupa e al contempo la **crystallizza** non ponendo più in essere intervento alcuno.

## **-II-**

**Illegittimità del Decreto di Esclusione dalle Graduatorie di III Fascia ATA, triennio 2021/24 – per il profilo di Collaboratore Scolastico (Decreto di depennamento n. 108- Prot. 2105/Udel 21.07.2022) e del conseguente Decreto di esclusione dalla Graduatoria Provinciale Permanente Definitiva per l'a.s. 2022/2023-prot. 1871 del 27.07.2022.**

L'Amministrazione, con l'impugnato Decreto di Depennamento [Doc. 9], non contesta la genuinità del titolo di studio del ricorrente conseguito presso l'Istituto paritario “Voltaire” di Napoli, e ne riconosce espressamente l'esistenza.

Tuttavia, la stessa erra ad asserire che nell'anno scolastico 2011/2012, l'Istituto “Voltaire” di Napoli - con riferimento all'indirizzo professionale per l'Enogastronomia e l'Ospitalità alberghiera - non avrebbe potuto rilasciare diplomi di qualifica professionale con validità legale ed effetti



equiparati ai titoli di studio rilasciati dagli Istituti scolastici statali in quanto, a suo dire, sprovvisto di parità per la classe III.

Nel caso in esame, il ricorrente, come già esposto in fatto, nell'anno scolastico 2011/2012, conseguiva con esame sostenuto in data 26 maggio 2012, la Qualifica Professionale di “ Operatore dei Servizi della Ristorazione Settore Cucina” [Doc.1 ] .

Detta circostanza è dimostrata e documentata dall'estratto dei registri degli esami rilasciato con nota Prot. n. 5543/B08-01, in data 24 novembre 2020, dall'Istituto Tecnico Industriale Galileo Ferraris di Napoli, scuola statale presso la quale sono stati trasferiti i documenti dell'Istituto “Voltaire”, alla cessazione della sua attività didattica, intervenuta alla conclusione dell'anno scolastico 2017/2018 [Doc.15].

I registri citati nella detta nota, ormai da tempo si trovano nella disponibilità di un Istituto statale e quindi del Ministero dell'Istruzione che poteva prendere visione degli originali e proporre, nel caso di accertati presupposti, eventuale querela di falso.

**Ad oggi, nessuna querela di falso è stata proposta dall'Amministrazione.**

**Al contempo, l'Amministrazione non ha comunicato al ricorrente alcun provvedimento di annullamento dell'esame dallo stesso sostenuto e quindi del relativo titolo conseguito, pur essendo trascorsi oltre dieci anni.**

E' evidente che l'Amministrazione, tenuto conto di quanto meglio sopra esposto nel motivo I), ha ritenuto di non dover annullare l'esame sostenuto dal ricorrente e il titolo scolastico dallo stesso conseguito.

In ogni caso, stante il tempo decorso, non vi sono più i presupposti perché l'Amministrazione possa esercitare eventuale potere di annullamento.



Il potere di annullamento in autotutela della Pubblica Amministrazione *ex art. 21 nonies* L. 241/90<sup>2</sup> può essere esercitato in presenza di due requisiti: il primo requisito consiste nella verifica dell'illegittimità del provvedimento ai sensi dell'art. 21 *octies* e, dunque, circa la sussistenza di un vizio rilevante dell'atto, nel senso della sua illegittimità e non mera irregolarità, riconducibile alle figure della violazione di legge, dell'eccesso di potere o dell'incompetenza; il secondo requisito consiste nella ponderazione dell'interesse pubblico alla rimozione dell'atto viziato.

L'utilizzo da parte del legislatore del verbo “**può**” anziché del verbo “**deve**” indica in modo incontrovertibile che l'Amministrazione può consentire la sopravvivenza di un provvedimento illegittimo, pur nella piena conoscenza dei vizi che affliggono l'atto.

La tutela del destinatario dell'atto di annullamento si esprime anche nel limite temporale imposto dalla norma all'esercizio del potere di annullamento d'Ufficio, individuato nella **ragionevolezza del termine** dall'emanazione dell'atto (non oltre 12 mesi): in tal senso è evidente che il legislatore si preoccupa di coniugare l'interesse pubblico con l'interesse privato del destinatario del provvedimento da annullare, anche in considerazione dell'affidamento che quest'ultimo matura in ordine all'efficacia nel tempo del provvedimento stesso.

Il Ministero dell'Istruzione, riconosciuta la piena validità e il valore legale del titolo di studio del ricorrente, anche sulla scorta dei propri Provvedimenti sopra menzionati, lo ha assunto con diversi contratti di lavoro a

---

<sup>2</sup>L'art. 21-*nonies* della l. 241/1990 statuisce: 1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-*octies*, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-*octies*, comma 2, **puo'** essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque **non superiore a dodici mesi** dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. 2. E' fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole. 2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.



tempo determinato dall'anno scolastico 2019/2020 all'anno scolastico 2021/2022. **[Doc. 2, 3, 6 e 6.1]**

E' evidente che con la propria condotta il Ministero dell'Istruzione abbia ritenuto di convalidare il titolo di studio del ricorrente. D'altronde, la volontà implicita di convalida da parte dell'Amministrazione è anche confermata dalla mancata trasmissione al sig. Iacampo di alcun provvedimento di annullamento dell'esame sostenuto e del titolo di studio dallo stesso conseguito presso l'Istituto scolastico "Voltaire", pur essendo decorsi oltre dieci anni.

Tra l'altro, nel caso in esame, l'Istituto Comprensivo "Via Pareto" di Milano e l'Istituto Comprensivo Statale "Monte Amiata" di Rozzano, presso cui il Sig. Iacampo Fabio Vincenzo ha lavorato con regolari contratti di lavoro a tempo determinato, eseguiti i controlli riguardanti il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante supplente, hanno **convalidato** rispettivamente il punteggio attribuitogli nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3<sup>a</sup> fascia del personale ATA – graduatorie valide per il triennio 2018/2021 e 2021/2024 **[Doc. 4 e 7]**. Tali provvedimenti hanno consentito al sig. Iacampo di lavorare come collaboratore scolastico e, al contempo, di maturare il relativo punteggio giuridico.

Risulta per *tabulas* che nel caso che ci occupa sono ampiamente decorsi i termini per un eventuale annullamento d'ufficio ex art. 21-*nonies* della legge n. 241/90, né ricorrono i presupposti di cui al comma 2 *bis* della stessa norma.

In ogni caso, l'adozione del provvedimento ampliativo della sfera privata **non prefigura un errore imputabile alla parte beneficiaria**, sussistendo in questo caso la **meritevolezza di tutela dell'affidamento** riposto dal ricorrente nella situazione giuridica creata per effetto della condotta della P.A. .



### **-III-**

#### **Legittimo affidamento riposto dal ricorrente nella situazione definitiva della realtà giuridica per effetto di atti e comportamenti dell'Amministrazione.**

Il ricorrente ha confidato nel fatto di aver conseguito un Diploma di Qualifica presso un Istituto scolastico che, nell'a.s. 2011/2012 in cui lo stesso ha sostenuto gli esami di Qualifica Triennale dinanzi una Commissione di esame regolarmente costituita, in forza di regolari provvedimenti amministrativi autorizzativi, godeva per l'indirizzo di interesse di parità scolastica per tutte le cinque classi di studio.

L'istante ha legittimamente riposto affidamento nella situazione giuridica generatasi prima per effetto dei Provvedimenti del USR Campania e poi con i provvedimenti di convalida dei titoli.

In forza di tale convalida, il ricorrente, ha prestato servizio per oltre 24 mesi tra l'anno 2018 e l'anno 2022 presso istituti scolastici statali, tant'è che maturava i requisiti richiesti per l'accesso alla graduatoria provinciale permanente.

**L'affidamento**, riconosciuto come principio generale dell'ordinamento comunitario dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia U.E. e come tale applicabile nell'ordinamento italiano, anche al di sopra della legge ordinaria, in forza degli artt. 11 e 117 Cost., nasce come rimedio posto a tutela dell'apparenza.

Il **“legittimo affidamento”** costituisce un principio fondamentale dell'azione amministrativa che si sostanzia nell'interesse del privato alla tutela di una situazione che si è definita nella realtà giuridica per effetto di atti e comportamenti della Pubblica Amministrazione.

Più nello specifico, affinché un affidamento si possa definire legittimo è necessario che siano cumulativamente presenti tre elementi:



- a) **il primo ha natura oggettiva e consiste nel vantaggio che il terzo consegue dalla situazione giuridica apparente.**

L'affidamento deve essere sorto in presenza di un atto favorevole per il destinatario, il vantaggio deve essere chiaro ed univoco ed esercitato attraverso un comportamento attivo.

Il legittimo affidamento prescinde dalla legittimità o meno dell'azione amministrativa, in quanto il soggetto privato ha diritto ad essere tutelato anche nell'ipotesi in cui il provvedimento amministrativo favorevole sia *ab origine* illegittimo.

La *ratio* quindi è quella di salvaguardare il soggetto privato che altrimenti vedrebbe tradita la fiducia riposta nella situazione giuridica formatasi successivamente all'azione della P.A. e consolidatasi nel tempo, indipendentemente da ogni giudizio relativo alla legittimità del provvedimento.

Nel caso di specie il vantaggio conseguito dal ricorrente a seguito di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia avvenuto per fatto posto in essere dalla P.A., è consistito nella convocazione, nella stipula di diversi contratti di lavoro a tempo determinato come collaboratore scolastico per circa tre anni e nella relativa convalida dei titoli;

- b) **il secondo elemento consiste nella necessità che il privato abbia ottenuto l'utilità in buona fede.**

Quindi se la situazione di vantaggio è conseguita dal privato per il tramite di comportamenti posti in essere in malafede, non potrà invocare tale tipo di tutela. Ebbene, nel caso di specie, il sig. Iacampo in perfetta buona fede ha dichiarato un titolo assolutamente **valido ed esistente**;

- c) **il terzo elemento consiste nel consolidamento nel tempo** della situazione giuridica creatasi per effetto dell'operato dell'Amministrazione, così da convincere il beneficiario della sua stabilità. Nel caso di specie, come riportato dettagliatamente in premessa, il ricorrente ha prestato servizio per ben tre anni scolastici consecutivi intercorrenti tra l'anno scolastico 2019 e l'anno scolastico 2022.

L'affidamento particolarmente qualificato nel caso in questione, ha spinto il ricorrente a trasferirsi con tutta la sua famiglia (la moglie e quattro figli minori) dalla Campania alla Lombardia.



Lo stesso, facendo anche affidamento sullo stipendio percepito lavorando come collaboratore scolastico, stipulava contratto di mutuo per l'acquisto dell'abitazione familiare sita in Cava Manara (PV) [Doc. 16].

\*\*\*\*

Lo stato di disoccupazione in cui il ricorrente versa, per effetto dell'illegittimo depennamento dalle graduatorie, e la conseguente privazione dello stipendio, suo unico sostegno economico, gli arreca un pregiudizio irreparabile ai diritti fondamentali e ai bisogni primari, quali il diritto ad una esistenza libera e dignitosa assicurato dal lavoro e dalla relativa retribuzione.

Situazione questa con inevitabili ripercussioni sul suo contesto familiare; come emerge dall'Attestazione ISEE [Doc.17], il ricorrente è coniugato, con a carico quattro figli minorenni da mantenere [Doc.18], e deve pure provvedere al pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale [Doc. 16].

L'inserimento nella graduatoria permanente avrebbe permesso al ricorrente di ottenere la sottoscrizione di un **sicuro contratto di lavoro a tempo determinato** nell'anno scolastico 2022/2023 e di un probabile contratto di lavoro a tempo indeterminato, vista la sua posizione in graduatoria e i posti disponibili per il profilo di collaboratore scolastico, realizzando così lo scopo di stabilizzarsi nel mondo del lavoro.

Difatti, la graduatoria A.T.A. 24 mesi è una graduatoria permanente provinciale di prima fascia, stilata annualmente su base provinciale, da cui il Ministero dell'Istruzione attinge personale per le convocazioni finalizzate all'immissione in ruolo (e dunque contratti di lavoro a tempo indeterminato) e all'assegnazione di supplenze (fino al 30 giugno o fino al 31 agosto) conferite dall'Ufficio scolastico provinciale di competenza.

Per la categoria dei collaboratori scolastici, ai fini dell'impiego dei posti disponibili, il personale prima viene attinto dalla graduatoria permanente e poi una volta esaurita la detta graduatoria, viene attinto dalla graduatoria di III fascia di circolo e di istituto.





In ogni caso, il punteggio che il sig. Iacampo avrebbe maturato lavorando nell'anno scolastico 2022/2023 gli avrebbe consentito, in sede di aggiornamento della graduatoria, di conseguire una posizione utile, sicuramente idonea, all'immediato inserimento nei posti di ruolo per l'anno seguente.

Nel caso di specie, l'esclusione dalle graduatorie in questione causa al ricorrente un danno **irreparabile e gravissimo** e al contempo una **perdita di chances** per l'immissione in ruolo, ovvero per una sua collocazione in graduatoria utile al fine di accedere anche successivamente a detto ruolo – e quindi a un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il **danno da perdita di chance** consiste infatti nella lesione all'integrità del patrimonio connessa alla valutazione della probabilità perduta di conseguire l'utilità attesa.

Pertanto, il ricorrente ha subito e subisce un danno non solo patrimoniale, costituito dal venir meno della propria unica fonte di reddito, ma anche un danno alle aspettative di crescita professionale e di sviluppo lavorativo e di carriera e di futuro (o contestuale nel corrente anno) ingresso in ruolo.

Nel caso di specie è evidente il grave danno patrimoniale (mancato conferimento di incarichi e mancata immissione in ruolo) con chiari risvolti economici, ma non è di minor conto anche il danno relativo alla compromissione della professionalità del ricorrente, anche in punto ai titoli di servizio per l'aggiornamento della graduatoria, con la conseguente impossibilità di conseguire, attraverso il lavoro, adeguati riconoscimenti di carattere professionale.

L'impossibilità per il ricorrente di esplicitare la propria attività lavorativa corrispondente al bagaglio di titoli e servizi acquisito, pregiudica i risultati conseguiti e incide in maniera irreparabile sui diritti di natura strettamente personale come quello all'elevazione e formazione professionale, nonché sui diritti attinenti alla personalità dell'individuo e connessi alla posizione sociale acquisita nel luogo di lavoro.

**TANTO PREMESSO IN FATTO ED IN DIRITTO**



Il ricorrente, *ut supra* rapp.to e difeso, ricorre a codesto On.le Tribunale affinché, *contrariis rejectis*, Voglia fissare udienza di comparizione delle parti in causa per ivi sentire accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

1)- accertare e dichiarare la validità del titolo utilizzato per l'accesso al profilo di collaboratore scolastico ("Diploma di Qualifica Professionale per Operatore dei Servizi della Ristorazione Settore Cucina" conseguito nell'anno scolastico 2011/2012, presso l'Istituto paritario "Voltaire" di Napoli);

2)- previa declaratoria di nullità, annullamento e/o comunque disapplicazione del Decreto n. 108 del 21.07.2022, emesso dall'Istituto Comprensivo "Monte Amiata" di Rozzano (MI) di esclusione dalle Graduatorie di III Fascia ATA, triennio 2021/2024, per il profilo di Collaboratore Scolastico e del conseguente Decreto Prot. 1871, del 27.07.2022, emesso dall'USR Lombardia – ATP Milano - di esclusione dalla Graduatoria Permanente Definitiva ATA, a.s. 2022/2023, per il profilo di Collaboratore Scolastico, ordinare a controparte di ricollocare il ricorrente nelle suddette graduatorie, in quanto munito di valido titolo di studio, con il riconoscimento dei punteggi spettanti per titoli di studio e di carriera e del relativo aggiornamento annuale;

3)-accertare l'illegittimità della risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza il 31/08/2022 - sempre previo annullamento o disapplicazione del Decreto n. 108 del 21.07.2022 emesso dall' Istituto Comprensivo "Monte Amiata" di Rozzano (MI)- e per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno da mancato guadagno parametrato alle retribuzioni che il ricorrente avrebbe percepito fino al 31 agosto 2022 se il contratto non fosse stato illegittimamente risolto, oltre interessi e rivalutazione;

4)- riconoscere la validità giuridica di tutto il servizio svolto dal ricorrente sino al 31 agosto 2022, data di scadenza dell'ultimo contratto;

5)-emettere ogni consequenziale provvedimento a seguito dell'accoglimento delle domande.

Con vittoria di spese ed onorari di causa.



Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato. Il ricorrente è esente dal versamento del contributo unificato [**Doc. 20**].

Si produce:

**Doc. 1)** Diploma di Qualifica Professionale per “Operatore dei Servizi della Ristorazione Settore Cucina” conseguito nell’anno scolastico 2011/2012 presso l’Istituto paritario “Voltaire” di Napoli;

**Doc. 2)** N. 2 contratti di lavoro (prot. n. 164 e n. 165) a tempo determinato stipulati con l’Istituto Comprensivo IC “Via Pareto” di Milano;

**Doc. 3)** Contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con Educando Emanuela Setti Carraro dalla Chiesa di Milano;

**Doc. 4)** Decreto di convalida punteggio delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia ATA – triennio 2018/2021 emesso dall’Istituto Comprensivo “Via Pareto” di Milano;

**Doc. 5)** Domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di Istituto di III terza fascia ATA, triennio 2021/24;

**Doc. 6 e 6.1)** Cedolino giugno 2022 e luglio 2022;

**Doc. 7)** Decreto di convalida punteggio delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia ATA – triennio 2021/2024 emesso dall’Istituto Comprensivo “Monte Amiata” di Milano;

**Doc. 8)** Domanda di inserimento nella graduatoria permanente ATA, a.s. 2022/2023;

**Doc. 9)** Decreto n. 108 del 21.07.2022, emesso dall’Istituto Comprensivo “Monte Amiata” di Rozzano (MI) di Esclusione dalle Graduatorie di III Fascia ATA, triennio 2021/24, per il profilo di collaboratore scolastico;

**Doc. 10)** Decreto n. 1871 del 27.07.2022, emesso dall’USR Lombardia – ATP Milano di approvazione in via definitiva delle graduatorie provinciali permanenti ATA, a.s. 2022/2023, profilo di collaboratore scolastico, con allegato Elenco esclusi;

**Doc. 11)** Decreto Prot. 506 del 02.05.2011;

**Doc 12)** Decreto datato 15 settembre 2011;



**Doc. 13)** Provvedimento Prot. N. AOODRCA/14042/25/U del 29 novembre 2011;

**Doc. 14)** Provvedimento Prot. N. AOODRCA/3305/U del 27 aprile 2012;

**Doc. 15)** Estratto del registro degli esami rilasciato dall'Istituto Tecnico Industriale Statale "G. Ferraris" di Napoli;

**Doc. 16)** Contratto mutuo;

**Doc. 17)** Attestazione ISEE;

**Doc. 18)** Certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia;

**Doc. 19)** Estratto contributivo INPS;

**Doc. 20)** Dichiarazione sostitutiva di certificazione della situazione reddituale o economica attestante reddito familiare inferiore ad €. 35.240,04.

Milano, 18/07/2023

Avv. Sarina Amata



### **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART 151 C.P.C.**

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia A.T.A., triennio 2021/2024, per il profilo di Collaboratore Scolastico, in cui il ricorrente risultava inserito e in cui chiede essere reinserito, e nella Graduatoria Provinciale Permanente Definitiva ATA, a.s. 2022/2023 per la provincia di Milano, per il profilo di Collaboratore Scolastico da cui è stato illegittimamente escluso, e che potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione dell'udienza.

Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di soggetti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per l'istante di individuare i nominativi e gli indirizzi degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 150 e ss. c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale Ministero dell'Istruzione e del Merito e/o sul sito e/o dell'USR per la Lombardia e dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Milano, o con altra modalità ritenuta idonea dal Giudice adito.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa fa

### **ISTANZA**

affinché l'Ill.mo Giudice in funzione di Giudice del Lavoro adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., voglia autorizzare esclusivamente per i controinteressati la notifica del presente atto e dell'*emanando* decreto di fissazione dell'udienza mediante pubblicazione sul sito internet ufficiale del Ministero dell'Istruzione e del Merito e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Milano, 18/07/2023

Avv. Sarina Amata

